

IL DIRETTORE GENERALE

*Direzione Generale innovazione
tecnologica e comunicazione (ITC)*
c.a. Direttore Generale

e, p.c., Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
c.a. Capo del Dipartimento

*Dipartimento amministrazione generale,
pianificazione e patrimonio naturale
(DiAG)*
c.a. Capo del Dipartimento

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER “SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ DATI E COOPERAZIONE APPLICATIVA” NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO CONSIP SPC3 “SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ DATI E COOPERAZIONE APPLICATIVA” – REALIZZAZIONE PIATTAFORMA SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE P.O.A. FSC - CIG N. 8767796625 – IMPRESA APPALTATRICE: R.T. I. ALMAVIVA S.P.A/ ALMAWAVE S.R.L/ INDRA ITALIA S.P.A/PWC ADVISORY S.P.A – IMPORTO CONTRATTUALE: € 1.458.424,62 OLTRE IVA PARI AD € 1.779.278,04 IVA INCLUSA. DATA CONSEGNA LAVORI: 12 AGOSTO 2021 – DURATA DEL CONTRATTO: 10 MESI (NON APPLICABILE, IN QUANTO LIMITATA DALLA SCADENZA DEL CONTRATTO QUADRO).

Con riferimento all’oggetto si rappresenta che in data 31/03/2022 scadrà il Contratto-quadro di Consip s.p.a. (d’ora in avanti “Convenzione”) a cui è legata l’efficacia del contratto di appalto in corso di esecuzione.

Infatti, l’art. 5.2 della Convenzione, il cui schema già costituiva parte integrante e sostanziale della regolamentazione posta a base della gara espletata dalla stessa Consip s.p.a., prescrive che ***“I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro. Tuttavia, le singole Amministrazioni Beneficiarie potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora l’aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, non sia intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la***

ID Utente: 17586
ID Documento: RIA_ST-17586_2022-0014
Data stesura: 18/03/2022

✓ Resp. Div.: Fiore D.
Ufficio: RIA_ST
Data: 18/03/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

scadenza del presente Contratto Quadro; la durata massima della predetta proroga non può superare i 6 (sei) mesi” ⁽¹⁾.

Per informazioni in proposito è possibile consultare la pagina web <https://www.spclotto3.it/contratto-quadro.html>

Questa prescrizione, refluita fisiologicamente nei contratti esecutivi della Convenzione, come quello che qui direttamente interessa, impone, quindi, di procedere ad una sua proroga per consentire la prosecuzione delle attività contrattuali – avendo il raggruppamento appaltatore già prospettato l'impossibilità di proseguire in assenza di una proroga formale concessa dal Ministero – evitando, così, quell'effetto neutralizzante sulla già iniziata migrazione su cloud che deriverebbe dalla caducazione il prossimo 31 marzo del contratto di appalto in corso di esecuzione.

Alla data attuale, infatti, non è ancora disponibile il nuovo Contratto-quadro non avendo Consip provveduto alla sottoscrizione col fornitore subentrante, né i tre addendum che nel corso degli anni hanno fatto seguito alla stipula originaria della Convenzione avvenuta il 31 marzo 2017, si sono occupati della durata, quanto piuttosto, in via esclusiva, dell'incremento del massimale contrattuale, a causa della sua erosione anticipata rispetto alle previsioni iniziali.

In tale contesto, in cui in sostanza è evidente come sia oggettivamente impossibile far subentrare all'attuale appaltatore quello vincitore della nuova procedura di affidamento per i medesimi servizi, per evitare una soluzione di continuità delle attività contrattuali non resta che attingere alle prescrizioni generali in punto di modifica dei contratti pubblici di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, come riferito per le vie brevi anche dalla stessa Consip s.p.a. nel corso di interlocuzioni per le vie brevi con gli uffici di questa Direzione Generale.

Nello specifico, il caso concreto si inserisce nel perimetro applicativo dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, a mente del quale *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il*

⁽¹⁾ Coerentemente, in una specifica F.A.Q. pubblicata quale chiarimento sul Bando di gara Consip aveva precisato che *“Il Contratto Quadro ha una durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di sua sottoscrizione (31 marzo 2017). I singoli Contratti Esecutivi hanno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro. Tuttavia, le singole Amministrazioni Beneficiarie possono richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora l'aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, non sia intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del presente Contratto Quadro; la durata massima della predetta proroga non può superare i 6 (sei) mesi. Sempre con riferimento alla durata del Contratto Esecutivo, si precisa che: • per i servizi con modalità di erogazione "progettuale", la durata coincide con la quella prevista dal progetto/attività e non può, in ogni caso, prolungarsi oltre la durata del Contratto Quadro • per i servizi con modalità di erogazione "continuativa", o la durata non può prolungarsi oltre il termine di durata massima del Contratto Quadro; o la finestra d'ordine del servizio termina in considerazione della durata minima di ciascun singolo servizio come stabilita nel Capitolato Tecnico Lotto 3. Oltre tale termine, è facoltà del Fornitore accettare l'esecuzione dei servizi anche per durate inferiori, alle medesime condizioni contrattuali (considerando il rateo della periodicità offerta). Per tutte le tipologie di servizio che prevedono, in chiusura di Contratto Esecutivo, un passaggio di consegne (verso il fornitore entrante o l'Amministrazione Beneficiaria) nel corso degli ultimi 3 (tre) mesi del Contratto Esecutivo saranno svolte anche le necessarie attività di phase out”*.

contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

Ricorrono, pertanto, nel nostro caso, entrambi i presupposti divisati dalla norma per poter procedere al sostanziale mantenimento degli effetti del contratto di appalto in corso fino alla scadenza originariamente definita – ovvero 10 mesi di durata contrattuale, ma ragionevolmente decorrenti dalla data di effettiva attivazione del servizio (avvenuta il 12 agosto 2021) e pertanto scadenti il 12 giugno 2022 – segnatamente per chiarezza:

1. la previsione dell'opzione di proroga in una clausola chiara, precisa ed inequivocabile sin dal momento della indizione della gara da parte di Consip s.p.a.;
2. lo stretto legame con le more dell'esito della nuova procedura di affidamento espletata dalla ridetta centrale di committenza nazionale.

Del resto, la possibilità di procedere ad affidamenti di servizi anche ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti ed indipendentemente dall'esistenza di una opzione di proroga nella documentazione di gara, è consentita sempre dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., questa volta al comma 1, lett. a) nell'ipotesi di servizi supplementari, *“da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, ... : 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi”*.

Anche tali presupposti ricorrono nel caso di specie dal momento che l'arresto delle attività contrattuali il 31 marzo prossimo avrebbe ricadute negative di non poco conto sul piano tecnico, economico e soprattutto sul raggiungimento tempestivo ed efficace degli obiettivi del progetto.

Si chiede, pertanto, a codesta Direzione Generale, attese le specifiche competenze, di valutare la questione in funzione dell'auspicata condivisione della necessità di una prosecuzione delle attività contrattuali con l'attuale appaltatore anche dopo il 31 marzo 2022 e fino al 12 giugno 2022.

Si resta in attesa di riscontro con la massima urgenza, anche per poter – eventualmente – formalizzare per iscritto una proposta di proroga alle società appaltatrici ed ottenere altrettanto formale riscontro da esse prima della scadenza contrattuale, ormai prossima.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)